

# Circolare mensile Eutekne

## MARZO 2015: NOVITÀ ..... 2

---

1	Sottoscrizione di un accordo per lo scambio di informazioni tra l'Italia e il Principato di Monaco.....	2
2	Credito per le imposte pagate all'estero - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	2
3	Rimborso o compensazione dei crediti IVA trimestrali - Approvazione del nuovo modello TR... 4	
4	Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti .....	5
5	Liquidazione del TFR in busta paga - Regolamento attuativo.....	9
6	Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e della TASI.....	11
7	Abolizione delle deduzioni IRAP per i dipendenti agricoli .....	12
8	Redditi agrari - Attività agricole "connesse" - Nuova individuazione.....	13
9	Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici - Disposizioni attuative.....	14
10	Credito d'imposta per la ristrutturazione di sale cinematografiche - Disposizioni attuative .....	17
11	Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 2012 - Modalità di fruizione dell'agevolazione.....	20
12	Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento contributo di vigilanza 2015-2016 .....	20
13	PMI innovative - Misure di favore - Novità del DL " <i>investment compact</i> " convertito.....	22
14	" <i>Start up innovative</i> " - Modifiche apportate dal DL " <i>investment compact</i> " convertito .....	24
15	<i>Patent box</i> - Modifiche apportate dal DL " <i>investment compact</i> " convertito.....	26
16	"Nuova Sabatini" - Contributi su finanziamenti concessi dalle banche con mezzi propri - Novità del DL " <i>investment compact</i> " convertito .....	26

## APRILE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI ..... 28

---

<b>1</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA L'ITALIA E IL PRINCIPATO DI MONACO</b>
	<p>In data 2.3.2015, l'Italia e il Principato di Monaco hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali conforme all'art. 26 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il nuovo accordo si aggiunge a quelli siglati dall'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 23.2.2015 con la Svizzera;</li> <li>• il 26.2.2015 con il Liechtenstein.</li> </ul> <p>Per effetto della firma dell'accordo, la regolarizzazione delle attività depositate nel Principato di Monaco con la procedura di <i>voluntary disclosure</i> di cui alla L. 186/2014 può avvenire a condizioni maggiormente favorevoli (senza il raddoppio dei termini ai fini della "quantificazione" dei periodi d'imposta da regolarizzare – sia per quanto riguarda le violazioni sostanziali che per quelle relative al quadro RW – e con la sanzione minima per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale prevista nella misura del 3%). Tali condizioni erano, infatti, subordinate alla sottoscrizione, entro il 2.3.2015, da parte degli Stati tuttora considerati "paradisi fiscali" in quanto compresi nei DM 4.5.99 e 21.11.2011, di appositi accordi per lo scambio di informazioni conformi all'art. 26 del modello OCSE.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>STRUTTURA DELL'ACCORDO</b></p> <p>L'accordo si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di una Convenzione che delinea obiettivi, modalità e limiti dello scambio di informazioni, oltre a prevedere criteri per l'attribuzione della residenza fiscale nei casi in cui entrambi gli Stati hanno titolo a considerare una persona residente in base alla propria normativa interna;</li> <li>• di un Protocollo aggiuntivo, che delinea i poteri delle Amministrazioni nella fase "transitoria", che si concluderà quando i due Stati si doteranno di procedure di scambio automatico;</li> <li>• di una <i>Joint Declaration</i>, in cui vengono delineati impegni a medio termine (ad esempio, la fuoriuscita del Principato di Monaco dalla <i>black list</i> italiana rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 co. 10 ss. del TUIR).</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>SCAMBIO SU RICHIESTA</b></p> <p>L'art. 5 dell'accordo prevede che lo scambio di informazioni sia su richiesta (a seguito, quindi, di specifiche domande poste da una delle Amministrazioni all'altra in merito a un singolo contribuente, o ad un gruppo selezionato di contribuenti individuato in base a precisi indizi che possano fare ritenere la sussistenza di rischi per l'Erario). In conformità all'art. 26, paragrafi 4 e 5, del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente);</li> <li>• né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).</li> </ul>
<b>1.3</b>	<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>L'accordo non è ancora in vigore, in quanto la sua materiale efficacia è subordinata alla ratifica da parte dei due Stati e allo scambio degli strumenti di ratifica. Una volta che l'accordo sarà efficace, le richieste potranno avere ad oggetto atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia alla data della firma (2.3.2015) e ai periodi successivi, ma non a periodi precedenti.</p>
<b>2</b>	<b>CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	<p>Con la circ. 5.3.2015 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato per la prima volta in modo organico la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 165 del TUIR.</p>

<i>segue</i>	<p>I principali aspetti esaminati dalla circolare riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'individuazione dei redditi che si considerano prodotti all'estero;</li> <li>• l'individuazione delle imposte estere accreditabili;</li> <li>• il requisito della "definitività" o "irripetibilità" dell'imposta estera;</li> <li>• gli oneri di documentazione a cura del contribuente;</li> <li>• la spettanza del credito nei casi in cui il reddito estero non sia stato indicato nella dichiarazione di competenza.</li> </ul>
<b>2.1</b>	<p><b>NOZIONE DI "REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO"</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ricorda che, per individuare i redditi che si considerano prodotti all'estero (i quali danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 165 del TUIR), occorre adottare una lettura "al contrario" dell'art. 23 del TUIR (norma che indica i redditi che si considerano prodotti in Italia in capo ai non residenti).</p> <p>Fanno eccezione a tale principio i redditi prodotti dalle società. Applicando il principio sopra riportato, infatti, si dovrebbero considerare prodotti all'estero i soli redditi che derivano dall'esercizio, nello Stato estero, di attività d'impresa mediante una stabile organizzazione; per evitare tale problematica, viene previsto che per le società si debba adottare il criterio del trattamento isolato (ciascuno dei proventi che confluiscono nel reddito d'impresa italiano, unitariamente considerato, viene quindi considerato a sé e ad esso si applica la lettura "a specchio" dell'art. 23 del TUIR).</p> <p><b>Stati legati all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, per i redditi prodotti in Stati legati all'Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni, il credito compete alla sola condizione che il reddito sia stato assoggettato ad imposizione nello Stato estero.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>NOZIONE DI "IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO"</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le imposte estere accreditabili sono tutte le imposte il cui presupposto è legato al possesso di un reddito.</p> <p><b>Stati legati all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni</b></p> <p>Per gli Stati legati all'Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni, ai fini dell'accredito è sufficiente che le imposte vengano menzionate nelle Convenzioni stesse.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>NATURA DEFINITIVA DELL'IMPOSTA ESTERA</b></p> <p>Le imposte pagate all'estero possono essere scomutate dall'imposta netta italiana solo se hanno carattere definitivo. Riprendendo un orientamento consolidato, la circ. 5.3.2015 n. 9 precisa che hanno carattere definitivo le sole imposte non suscettibili di modifica a favore del contribuente (ad esempio, in quanto possono essere richieste a rimborso).</p> <p><b>Imposte assolte in misura superiore a quella prevista dalle Convenzioni</b></p> <p>L'imposta estera accreditabile è limitata all'ammontare corrispondente all'aliquota prevista dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni. L'eccedenza, infatti, può essere richiesta a rimborso all'Amministrazione finanziaria dello Stato estero e non ha, quindi, il requisito della "definitività", così come sopra definito.</p>
<b>2.4</b>	<p><b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b></p> <p>Ai fini probatori, il contribuente deve conservare, sino allo spirare dei termini per l'accertamento del corrispondente periodo d'imposta, tutta la documentazione atta a dimostrare la correttezza dell'importo detratto nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, occorre conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un prospetto in cui vengono sintetizzati tutti gli aspetti di carattere "quantitativo" del credito (imposta pagata all'estero, reddito complessivo italiano, imposta netta italiana, ecc.);</li> <li>• copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'altro Stato (se dovuta, in quanto normalmente se l'impresa italiana non ha all'estero una stabile organizzazione la tassazione estera avviene con ritenute a titolo d'imposta);</li> <li>• le ricevute di versamento dell'imposta;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'eventuale certificazione rilasciata dalla controparte estera;</li> <li>• l'eventuale richiesta di rimborso avanzata all'Amministrazione dello Stato estero.</li> </ul>
<b>2.5</b>	<p><b>REDDITO ESTERO ESPOSTO NELLA DICHIARAZIONE “TARDIVA” O IN UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</b></p> <p>Il credito per le imposte pagate all'estero compete anche se il reddito di fonte estera viene evidenziato in una dichiarazione “tardiva”, presentata oltre il termine di scadenza ma in ogni caso entro i 90 giorni successivi allo stesso.</p> <p>Se, invece, il reddito estero non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi, il soggetto residente non può beneficiare del credito per l'imposta assolta all'estero. Tuttavia, la circ. 5.3.2015 n. 9 chiarisce che, se il reddito estero viene evidenziato successivamente, nell'ambito di una dichiarazione integrativa (presentata nei più ampi termini per il ravvedimento stabiliti dalla L. 190/2014), essa può legittimamente contemplare anche la detrazione delle imposte assolte all'estero con riferimento al periodo per il quale avrebbe dovuto essere originariamente dichiarato il reddito estero.</p>
<b>2.6</b>	<p><b>PERIODO D'IMPOSTA ESTERO NON COINCIDENTE CON QUELLO ITALIANO</b></p> <p>La circ. 5.3.2015 n. 9 precisa che, se il periodo d'imposta estero non coincide con quello italiano, occorre ripartire l'imposta estera (assolta per un periodo che cade in due distinti periodi d'imposta italiani) in base ai ricavi prodotti nelle due frazioni dell'esercizio estero.</p> <p>La precisazione è stata resa per le stabili organizzazioni, ma dovrebbe assumere portata generale (anche se occorrerebbe, allo scopo, individuare un parametro oggettivo diverso dai ricavi per i redditi diversi dal reddito d'impresa).</p>
<b>3</b>	<p><b>RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO TR</b></p>
	<p>Con il provv. 20.3.2015 n. 39968, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso/compensazione relative al credito IVA del primo trimestre 2015, il cui termine di presentazione è fissato al 30.4.2015.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>VISTO DI CONFORMITÀ E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</b></p> <p>Il nuovo modello TR recepisce le modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA apportate dal DLgs. 175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni”).</p> <p>Ai sensi del riformulato art. 38-<i>bis</i> del DPR 633/72, è ammessa l'esecuzione dei rimborsi IVA di importo superiore a 15.000,00 euro (al di fuori di specifiche ipotesi di rischio) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile;</li> <li>• la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti patrimoniali e contributivi che legittimano l'esecuzione del rimborso senza prestazione della garanzia patrimoniale.</li> </ul> <p>È stato, pertanto, modificato il rigo TD8 del modello, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una sezione specifica per il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa);</li> <li>• un campo specifico (campo 4) ove rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>RIMBORSO DELL'IMPOSTA DA “SPLIT PAYMENT”</b></p> <p>Il nuovo modello TR recepisce anche la disciplina della “scissione dei pagamenti” (o “<i>split payment</i>”), introdotta dalla legge di stabilità 2015 con il nuovo art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72, per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione a decorrere dall'1.1.2015.</p>

segue	<p>Le operazioni attive con il meccanismo di “<i>split payment</i>” si qualificano come operazioni “ad aliquota zero” ai fini del requisito di cui all’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media sugli acquisti superiore all’aliquota media sulle operazioni attive), per l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali e trimestrali.</p> <p>È stato quindi introdotto il rigo TA13, al fine di includere anche le operazioni ex art. 17-ter del DPR 633/72 tra quelle che concorrono alla richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale.</p> <p><b>Rimborso prioritario</b></p> <p>A norma del DM 23.1.2015, come modificato dal DM 20.2.2015, peraltro, l’eccedenza di credito IVA derivante da operazioni effettuate con il meccanismo di “<i>split payment</i>” gode del diritto al rimborso in via prioritaria (nei limiti dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “<i>split payment</i>” nel periodo oggetto del rimborso). Il diritto al rimborso prioritario va attestato riportando il codice “6” nel campo 1 del rigo TD8 e indicando il relativo importo nel campo 2 del rigo TD8.</p>
<b>4</b>	<b>CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI</b>
	<p>Il DLgs. 4.3.2015 n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, è stato pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.3.2015 n. 54 ed è entrato in vigore il 7.3.2015.</p> <p>Nell’attuare la delega contenuta nell’art. 1 co. 7 lett. c) della L. 10.12.2014 n. 183 (il c.d. “<i>Jobs Act</i>”), detto provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non introduce una nuova tipologia contrattuale, ma provvede, nell’ambito del “normale” contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a riformare il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo (sia individuale che collettivo), attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l’ulteriore restringimento dell’operatività della tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, circoscritta ad ipotesi eccezionali;</li> <li>– la previsione, quale rimedio generale a favore dei lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione, che siano stati illegittimamente licenziati, di una tutela esclusivamente economica, data dalla corresponsione di un indennizzo certo e “crescente” in relazione all’aumentare dell’anzianità di servizio dei medesimi, indipendentemente dal motivo (economico o disciplinare) addotto e senza che al giudice vengano lasciati margini di discrezionalità nella determinazione del relativo ammontare;</li> </ul> </li> <li>• si affianca alla disciplina delle conseguenze dell’illegittimità dei licenziamenti sinora vigente – contenuta nell’art. 18 della L. 20.5.70 n. 300, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, e nell’art. 8 della L. 15.7.66 n. 604, per le aziende di minori dimensioni – senza modificare né abrogare la medesima, la quale continua ad applicarsi ai rapporti non riconducibili al nuovo sistema.</li> </ul>
<b>4.1</b>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>In linea generale, il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con una delle tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già esistenti;</li> <li>• come operai, impiegati o quadri (esclusi, quindi, i dirigenti);</li> <li>• a decorrere dal 7.3.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2015).</li> </ul> <p>Ciò indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla natura del datore di lavoro, applicandosi le nuove norme sia ai datori di lavoro imprenditori che ai datori di lavoro non imprenditori, esercenti senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (c.d. “organizzazioni di tendenza”);</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dal numero di lavoratori occupati, essendo ricompresi nell'ambito applicativo di cui si tratta sia i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che le piccole aziende aventi fino a 15 addetti, benché, come vedremo, le ridotte dimensioni occupazionali di queste ultime continuino a rilevare ai fini dell'individuazione delle ipotesi in cui permane una tutela di carattere reintegratorio, nonché in sede di quantificazione dell'indennità.</li> </ul> <p>Rispetto a tale regola generale – incentrata sull'individuazione dei lavoratori rientranti nel nuovo regime sulla base della data di assunzione (a partire dal 7.3.2015) – sono, peraltro, stabilite alcune eccezioni.</p> <p>È, infatti, previsto che il DLgs. 23/2015 si applichi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai lavoratori che, dopo il 7.3.2015, siano interessati da provvedimenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, anche se stipulato prima di tale data;</li> <li>– conferma al termine del periodo formativo di un rapporto di apprendistato, anche se preesistente rispetto all'entrata in vigore del DLgs. 23/2015;</li> </ul> </li> <li>• a tutti i lavoratori, assunti a tempo indeterminato sia prima che dopo il 7.3.2015, da aziende che, successivamente a tale data, superino la soglia dei 15 dipendenti in virtù di nuove assunzioni a tempo indeterminato.</li> </ul>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>ASPETTI PROCEDURALI E PROCESSUALI</b></p> <p>Prima di esaminare le nuove tutele garantite ai lavoratori illegittimamente licenziati, va ancora evidenziato che, in base al DLgs. 23/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a livello procedurale, l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico dei lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione non è soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva dinanzi alla Direzione territoriale del Lavoro (DTL), introdotto dalla L. 28.6.2012 n. 92 quale condizione di procedibilità per l'irrogazione di tale tipologia di licenziamenti da parte delle aziende con più di 15 dipendenti (cfr. l'art. 7 della L. 604/66, come modificato dalla suddetta legge, ora circoscritto al licenziamento dei lavoratori non soggetti al nuovo regime);</li> <li>• sul piano processuale, l'impugnazione, da parte dei lavoratori, del licenziamento regolato dal nuovo sistema delle tutele crescenti è soggetta al rito ordinario del lavoro e non al rito speciale (il c.d. "rito Fornero"), introdotto dalla sopra citata L. 92/2012 con riferimento alle ipotesi regolate dall'art. 18 della L. 300/70 (e ora ancora applicabile esclusivamente alle medesime).</li> </ul>
<p><b>4.3</b></p>	<p><b>IPOTESI IN CUI PERMANE LA REINTEGRAZIONE - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO OD ORALE</b></p> <p>La speciale tutela della reintegrazione viene mantenuta, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, in considerazione della gravità del vizio dell'atto di recesso, nelle ipotesi di licenziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nullo perché discriminatorio;</li> <li>• riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge;</li> <li>• dichiarato inefficace perché intimato in forma orale;</li> <li>• intimato per un motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, risultato poi insussistente.</li> </ul> <p>In relazione a tutte le aziende, è, infatti, previsto che, in tali ipotesi, il giudice ordini al datore di lavoro, senza distinzioni a seconda del numero di dipendenti, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, a meno che quest'ultimo opti, in alternativa al reintegro e fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui al punto successivo, per la corresponsione di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• risarcire il lavoratore del danno subito, corrispondendogli un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il cui importo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– deve essere diminuito di quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di ingiusta estromissione dall'azienda, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. "<i>aliunde perceptum</i>");</li> <li>– non può, in ogni caso, essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (c.d. "tutela reintegratoria ad effetti risarcitori pieni");</li> </ul> </li> <li>• versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali.</li> </ul>
4.4	<p><b>IPOTESI IN CUI PERMANE LA REINTEGRAZIONE - IPOTESI SPECIFICA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO</b></p> <p>Per quanto riguarda il licenziamento ingiustificato, perché intimato senza giusta causa o giustificato motivo, la tutela della reintegrazione è stata, invece, mantenuta soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti;</li> <li>• nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. "licenziamento disciplinare") in cui risulti direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con esclusione di qualsiasi discrezionalità del giudice nel valutare la proporzionalità del licenziamento.</li> </ul> <p>Con riferimento a tale specifica ipotesi, si prevede, infatti, che il giudice annulli il licenziamento e condanni il datore di lavoro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, a meno che quest'ultimo opti, in alternativa al reintegro e fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui al punto successivo, per la corresponsione di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;</li> <li>• pagare al lavoratore un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il cui importo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– deve essere diminuito non solo di quanto il lavoratore risulti aver percepito, nel periodo di illegittima estromissione dall'azienda, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. "<i>aliunde perceptum</i>"), ma anche di quanto il medesimo avrebbe potuto percepire accettando una "congrua" offerta di lavoro nei casi definiti dalla legge (c.d. "<i>aliunde percipiendum</i>");</li> <li>– non può, in ogni caso, relativamente al periodo anteriore alla pronuncia di reintegrazione, essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (c.d. "tutela reintegratoria ad effetti risarcitori limitati");</li> </ul> </li> <li>• versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.</li> </ul>
4.5	<p><b>RIMEDIO GENERALE DELL'INDENNIZZO ECONOMICO "CRESCENTE" - GENERALITÀ DELLE IPOTESI DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO</b></p> <p>Quanto alla generalità delle altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e a tutte le ipotesi di illegittimità del licenziamento c.d. "economico" per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, in linea con le indicazioni della legge delega, viene assicurata al lavoratore una tutela esclusivamente monetaria, senza possibilità di ripristino della posizione lavorativa.</p> <p>Si prevede, infatti, che – fatta eccezione per la specifica ipotesi sopra delineata – il giudice, ove accerti l'ingiustificatezza del recesso, indipendentemente dal motivo (disciplinare o economico) addotto dal datore di lavoro, dichiarerà estinto il rapporto di lavoro</p>

segue	<p>alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità;</li> <li>• ovvero a una mensilità per anno lavorativo, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti.</li> </ul>
4.6	<p><b>RIMEDIO GENERALE DELL'INDENNIZZO ECONOMICO "CRESCENTE" - LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI O PROCEDURALI</b></p> <p>L'applicazione di una tutela esclusivamente economica, come nella generalità delle ipotesi di licenziamento ingiustificato, ma con un importo indennitario ridotto, è, poi, prevista in caso di licenziamento intimato con violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del requisito di motivazione obbligatoria della relativa comunicazione, ex art. 2 co. 2 della L. 604/66;</li> <li>• della procedura di contestazione disciplinare di cui all'art. 7 della L. 300/70.</li> </ul> <p>Con riferimento a tali ipotesi, si dispone, infatti, che il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità;</li> <li>• ovvero a mezza mensilità per anno lavorativo, con un minimo di una e un massimo di 6 mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti.</li> </ul>
4.7	<p><b>OFFERTA DI CONCILIAZIONE</b></p> <p>Al fine di evitare il giudizio, è consentito al datore di lavoro di offrire al lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ossia entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione da parte del lavoratore);</li> <li>• in una sede "protetta" (Commissioni di conciliazione istituite presso la DTL o in sede sindacale, Commissioni di certificazione, ecc.);</li> <li>• un importo, non soggetto a contribuzione previdenziale e fiscalmente esente, pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>– a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità;</li> <li>– ovvero a mezza mensilità per anno lavorativo, con un minimo di una e un massimo di 6 mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'accettazione di detta somma da parte del lavoratore – corrisposta in tale sede mediante consegna di un assegno circolare – comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'estinzione del rapporto di lavoro;</li> <li>• la rinuncia all'impugnazione del provvedimento espulsivo, anche qualora sia già stata proposta.</li> </ul> <p>Nel corso dell'<i>iter</i> di approvazione del DLgs., si è, inoltre, stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in sede conciliativa, le parti possano trattare anche altre controversie inerenti al rapporto di lavoro; le somme pattuite a chiusura di tali pendenze sono, però, soggette al regime fiscale ordinario;</li> <li>• il datore di lavoro debba integrare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro – il cui modulo (il modello Unilav) verrà riformulato – con un'ulteriore comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– recante l'indicazione dell'avvenuta o non avvenuta conciliazione;</li> <li>– da trasmettersi entro 65 giorni dalla suddetta cessazione, pena l'applicazione di una sanzione da 100,00 a 500,00 euro.</li> </ul> </li> </ul>
4.8	<p><b>LICENZIAMENTI COLLETTIVI ILLEGITTIMI</b></p> <p>La nuova disciplina è stata estesa anche ai licenziamenti collettivi – ossia ai licenziamenti posti in essere, ex art. 24 della L. 23.7.91 n. 223, quando le imprese con più di 15 dipendenti procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa Provincia – con previsione dell'applicazione:</p>



<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• della tutela reintegratoria, unitamente al risarcimento non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nei soli casi di licenziamento collettivo irrogato senza l'osservanza della forma scritta;</li> <li>• di una tutela esclusivamente monetaria – con indennizzo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità – nelle ipotesi di violazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– della procedura consultiva delineata dall'art. 4 della L. 223/91;</li> <li>– o dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, di cui all'art. 5 di tale legge.</li> </ul> </li> </ul>
<b>5</b>	<b>LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA - REGOLAMENTO ATTUATIVO</b>
	<p>Con il DPCM 20.2.2015 n. 29, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.3.2015 n. 65, è stato emanato il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga, previste dall'art. 1 co. 26 - 34 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). In particolare, il DPCM 29/2015, in vigore dal 3.4.2015, definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di attuazione della misura;</li> <li>• i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia.</li> </ul> <p>Diventa quindi operativa la possibile opzione, esercitata dal lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all'art. 2120 c.c. Tale opzione ha carattere sperimentale e troverà applicazione fino al 30.6.2018.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>SOGGETTI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO</b></p> <p>Possono esercitare l'opzione in argomento i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR.</p> <p>Sono invece esclusi i lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ambito del lavoro domestico o agricolo;</li> <li>• per i quali la legge o il contratto collettivo applicato prevedono la corresponsione periodica del TFR, ovvero il suo accantonamento presso soggetti terzi;</li> <li>• da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;</li> <li>• da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-<i>bis</i> della legge fallimentare, oppure un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) della legge fallimentare o, infine, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7 della L. 27.1.2012 n. 3;</li> <li>• da datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG straordinaria e in deroga, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi.</li> </ul> <p><b>Successivo accesso a procedure concorsuali o interventi di CIG</b></p> <p>La liquidazione del TFR in busta paga viene interrotta al verificarsi di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano di risanamento o di interventi di CIG.</p> <p><b>Concessione del TFR a garanzia</b></p> <p>Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, che preclude l'esercizio dell'opzione fino alla notifica da parte del mutuante dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.</p>
<b>5.2</b>	<p><b>NATURA E MISURA DEL TFR IN BUSTA PAGA</b></p> <p>Il TFR in busta paga, da considerarsi come parte integrativa della retribuzione, è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinata sulla base delle disposizioni dell'art. 2120 c.c.;</li> <li>• al netto del contributo dello 0,5% di cui all'art. 3 della L. 29.5.82 n. 297, ove dovuto.</li> </ul>

5.3	<p><b>REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL TFR IN BUSTA PAGA</b></p> <p>Il TFR erogato in busta paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è assoggettato a tassazione ordinaria (quindi non si applica il regime della tassazione separata);</li> <li>• non è però imponibile ai fini contributivi;</li> <li>• non è invece rilevante ai fini della determinazione del reddito complessivo per l'erogazione del <i>bonus</i> di 80,00 euro al mese;</li> <li>• non è inoltre rilevante ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta per la tassazione separata del TFR, ai sensi dell'art. 19 del TUIR.</li> </ul> <p>La liquidazione in busta paga del TFR comporta inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'applicazione delle addizionali IRPEF regionali e comunali (che non sarebbero dovute in caso di tassazione separata);</li> <li>• la diminuzione delle detrazioni per lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 13 del TUIR, nonché di quelle spettanti per gli eventuali familiari a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, in quanto sono generalmente parametrare al reddito complessivo del lavoratore, diminuendo all'aumentare del relativo ammontare, fino ad annullarsi al raggiungimento di determinate soglie reddituali;</li> <li>• l'incremento del reddito rilevante ai fini dell'ISEE (c.d. "ricometro"), che è lo strumento utilizzato da determinati enti o istituzioni per valutare la situazione economica, personale e familiare, di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (es. rette degli asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie).</li> </ul>
5.4	<p><b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p> <p>Il lavoratore che intende percepire il TFR in busta paga deve presentare al proprio datore di lavoro un'apposita "istanza di accesso":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello allegato al DPCM 29/2015;</li> <li>• debitamente compilata e validamente sottoscritta.</li> </ul>
5.5	<p><b>DURATA DELL'OPZIONE</b></p> <p>La manifestazione di volontà connessa alla richiesta di liquidazione del TFR in busta paga è irrevocabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 30.6.2018, ossia fino al termine del periodo di sperimentazione della misura;</li> <li>• oppure fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.</li> </ul>
5.6	<p><b>ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Una volta ricevuta la domanda, il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente il TFR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mensilmente;</li> <li>• a decorrere dal periodo di paga decorrente dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;</li> <li>– ovvero dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, qualora il datore di lavoro acceda al finanziamento assistito da garanzia.</li> </ul> </li> </ul> <p>In relazione ai lavoratori dipendenti che percepiscono il TFR in busta paga, non operano gli obblighi di versamento del TFR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252;</li> <li>• al Fondo di Tesoreria INPS.</li> </ul>
5.7	<p><b>ACCESSO AL FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA</b></p> <p>Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono erogare il TFR in busta paga con proprie risorse, è prevista la possibilità di accedere ad uno specifico finanziamento assistito da una garanzia prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un Fondo appositamente costituito presso l'INPS;</li> <li>• in ultima istanza, dallo Stato.</li> </ul> <p>In sintesi, il datore di lavoro dovrà richiedere telematicamente all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'Istituto previdenziale rilascerà l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. Tale certificazione potrà essere</p>

segue	<p>utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso una banca che aderisce all'apposito accordo quadro tra i Ministeri del Lavoro e dell'Economia e Finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI), stipulato in data 20.3.2015.</p> <p><b>Tassi massimi applicabili</b></p> <p>Ai finanziamenti in questione non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.</p> <p>Il tasso di interesse potrà essere anche fisso, purché non sia superiore all'1,5%, corrispondente alla componente fissa del tasso di rivalutazione del TFR.</p> <p><b>Restituzione del finanziamento</b></p> <p>Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 30.10.2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito del suddetto accordo quadro;</li> <li>• ovvero entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al TFR in busta paga corrisposto al lavoratore cessato.</li> </ul> <p>Resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di richiedere volontariamente l'estinzione anticipata del finanziamento.</p> <p><b>Garanzia dello Stato</b></p> <p>In caso di inadempimento da parte del Fondo istituito presso l'INPS in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, scatterà la garanzia di ultima istanza dello Stato, che opererà limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.</p>										
5.8	<p><b>MISURE COMPENSATIVE PER I DATORI DI LAVORO</b></p> <p>In relazione alle quote di TFR corrisposte in busta paga, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR, previsto dall'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297.</p> <p><b>Datori di lavoro che non accedono al finanziamento garantito</b></p> <p>Se, in relazione alle quote di TFR corrisposte in busta paga, i datori di lavoro non accedono al finanziamento garantito, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del TFR, elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti;</li> <li>• una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri.</li> </ul>										
6	<p><b>FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI</b></p>										
	<p>Con il DM 25.3.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.3.2015 n. 74), sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell'IMU (imposta municipale propria) e della TASI (tributo comunale per i servizi indivisibili), dovuti nel 2015, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• classificabili nel gruppo catastale "D";</li> <li>• non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;</li> <li>• interamente posseduti da imprese;</li> <li>• distintamente contabilizzati.</li> </ul> <p>Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="336 1870 1383 2072"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1,04</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	COEFFICIENTE	2015	1,01	2014	1,01	2013	1,02	2012	1,04
ANNO	COEFFICIENTE										
2015	1,01										
2014	1,01										
2013	1,02										
2012	1,04										

<i>segue</i>	2011	1,07
	2010	1,09
	2009	1,10
	2008	1,14
	2007	1,18
	2006	1,21
	2005	1,25
	2004	1,32
	2003	1,36
	2002	1,41
	2001	1,44
	2000	1,49
	1999	1,51
	1998	1,54
	1997	1,58
	1996	1,63
	1995	1,67
	1994	1,73
	1993	1,76
	1992	1,78
	1991	1,81
	1990	1,90
	1989	1,99
	1988	2,07
1987	2,25	
1986	2,42	
1985	2,59	
1984	2,76	
1983	2,94	
1982 e precedenti	3,11	
<b>7</b>	<b>ABOLIZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER I DIPENDENTI AGRICOLI</b>	
	L'art. 2 co. 1 del DL 24.1.2015 n. 4 (conv. L. 24.3.2015 n. 33) conferma l'abrogazione (già presente nella versione iniziale del provvedimento) delle deduzioni IRAP riservate al settore agricolo, introdotte dal DL 91/2014 (c.d. "decreto competitività") e dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).	
<b>7.1</b>	<b>ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE</b>	
	Ai sensi dell'art. 5 co. 13 del DL 91/2014, la facoltà di fruire delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale era stata riconosciuta anche con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, al ricorrere di determinati requisiti (es. giornate di lavoro nell'anno non inferiori a 150, durata del contratto almeno triennale).	
	Si trattava, in particolare, delle seguenti deduzioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore (art. 11 co. 1 lett. a) n. 4 del DLgs. 446/97);</li> <li>• deduzione forfetaria annua variabile in funzione delle caratteristiche dei lavoratori, nonché della relativa zona di impiego (art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97).</li> </ul>	

<i>segue</i>	<p>Ai sensi del successivo co. 14, tale disposizione avrebbe dovuto applicarsi, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (vale a dire, dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p>L'art. 2 co. 1 del DL 4/2015 ha abrogato i citati co. 13 e 14, a partire dal 24.1.2015.</p> <p>Alla luce di tale decorrenza, l'estensione delle citate deduzioni (forfetaria e analitica) ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato avrebbe potuto ritenersi limitata al periodo d'imposta 2014. In pratica, però, atteso che la prevista autorizzazione comunitaria non è mai intervenuta, la deduzione non si applica neppure con riferimento a tale periodo d'imposta. Tale impostazione è confermata anche dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al DL 4/2015.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>ABROGAZIONE DELLA DEDUZIONE INTEGRALE DEI COSTI DEI DIPENDENTI AGRICOLI</b></p> <p>L'ultimo periodo dell'art. 11 co. 4-<i>octies</i> del DLgs. 446/97, introdotto dall'art. 1 co. 20 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), aveva previsto la deducibilità integrale, ai fini IRAP, dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato. Tale misura, al ricorrere di determinati requisiti (es. giornate di lavoro nell'anno non inferiori a 150, durata del contratto almeno triennale) e previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, vale a dire dal 2015, per i soggetti "solari".</p> <p>L'art. 2 co. 1 del DL 4/2015 ha abrogato, a partire dal 24.1.2015, l'ultimo periodo del citato art. 11 co. 4-<i>octies</i> del DLgs. 446/97 e la relativa norma di decorrenza (art. 1 co. 25 della L. 190/2014), con il risultato che, di fatto, neppure la deducibilità integrale dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato opererà mai.</p>
<b>8</b>	<p><b>REDDITI AGRARI - ATTIVITÀ AGRICOLE "CONNESSE" - NUOVA INDIVIDUAZIONE</b></p>
	<p>In attuazione dell'art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR, con il DM 13.2.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 16.3.2015 n. 62), è stato approvato un nuovo elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse", cioè le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e, in quanto tali, produttive di reddito agrario. Il nuovo elenco sostituisce quello approvato con il DM 17.6.2011.</p>
<b>8.1</b>	<p><b>BENI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE "CONNESSE"</b></p> <p>I beni prodotti e le relative attività agricole "connesse", individuate sulla base della classificazione "ATECO 2007", sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);</li> <li>• produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);</li> <li>• lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure di patate disidratato, di <i>snack</i> a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);</li> <li>• produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);</li> <li>• lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);</li> <li>• produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);</li> <li>• produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);</li> <li>• trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);</li> <li>• lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);</li> <li>• produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);</li> <li>• produzione di pane (ex 10.71.1);</li> <li>• produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);</li> <li>• produzione di grappa (ex 11.01.0);</li> <li>• produzione di aceto (ex 10.84.0);</li> <li>• produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);</li> <li>• produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);</li> <li>• disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);</li> <li>• lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);</li> <li>• produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);</li> <li>• produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);</li> <li>• manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, riguardanti, ad esempio, la coltivazione di cereali, riso, semi e frutti oleosi, ortaggi, radici, tuberi, tabacco, piante per la preparazione di fibre tessili, piante da foraggio, fiori, uva, agrumi e altri alberi da frutta, frutti di bosco, frutta in guscio, nocciole, frutta di origine tropicale e subtropicale, spezie, piante per la produzione di bevande, piante aromatiche e farmaceutiche, riproduzione di piante, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;</li> <li>• manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0 - 02.20.0, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti simili compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante.</li> </ul> <p><b>Novità</b> Rispetto al precedente elenco, sono quindi state inserite tra le attività agricole connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la produzione di paste alimentari fresche e secche;</li> <li>• la produzione di sciroppi di frutta;</li> <li>• la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura.</li> </ul>
<p><b>8.2</b></p>	<p><b>DECORRENZA</b> Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (anno 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI OPERATORI TURISTICI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 12.2.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 23.3.2015 n. 68, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici, di cui all'art. 9 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106).</p>
<p><b>9.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE</b> L'agevolazione è riconosciuta agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con servizi extra-ricettivi o ancillari. Per "esercizio ricettivo singolo" s'intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strutture alberghiere, vale a dire alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, <i>condhotel</i>, <i>marina resort</i>, nonché quelle individuate da specifiche normative regionali;</li> <li>• strutture extra-alberghiere, vale a dire affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, <i>residence</i>, case per ferie, <i>bed&amp;breakfast</i>, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali).</li> </ul> <p>Per "esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari" s'intende l'aggregazione, nella forma di consorzio, di reti d'impresa, di ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>alla ricettività (es. ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe). In tal caso, destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.</p> <p>I suddetti esercizi ricettivi possono beneficiare del credito d'imposta sempre che svolgano, in via non occasionale, le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.</p> <p><b>Agenzie di viaggi e tour operator</b> L'agevolazione spetta anche alle agenzie di viaggi e ai <i>tour operator</i> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicano lo studio di settore approvato con il DM 28.12.2012;</li> <li>• risultino appartenenti al <i>cluster</i> 10 (Agenzie intermediarie specializzate in turismo <i>incoming</i>), o al <i>cluster</i> 11 (Agenzie specializzate in turismo <i>incoming</i>), di cui all'allegato 15 del suddetto DM.</li> </ul>
<p><b>9.2</b></p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta, riconosciuto per gli anni 2014, 2015 e 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è pari al 30% dei costi agevolabili sostenuti per gli investimenti e le attività di sviluppo;</li> <li>• fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei tre anni d'imposta.</li> </ul> <p><b>Limitazioni</b> Il credito d'imposta è concesso a ciascuna impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei limiti delle risorse disponibili;</li> <li>• nel rispetto dei limiti "<i>de minimis</i>" (regolamento Unione europea 1407/2013).</li> </ul>
<p><b>9.3</b></p>	<p><b>COSTI AGEVOLABILI</b> Sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto e l'installazione di <i>modem/router</i>, nonché la dotazione <i>hardware</i> per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale), con riferimento alle spese per impianti <i>wi-fi</i>, a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in <i>download</i>;</li> <li>• l'acquisto di <i>software</i> e applicazioni, con riferimento alle spese per siti <i>web</i> ottimizzati per il sistema mobile;</li> <li>• l'acquisto di <i>software</i> e di <i>hardware</i> (<i>server</i>, <i>hard disk</i>), con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli <i>standard</i> di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;</li> <li>• il contratto di fornitura spazi <i>web</i> e pubblicità <i>on line</i>, con riferimento alle spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da <i>tour operator</i> e agenzie di viaggio;</li> <li>• il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi, con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il <i>marketing</i> digitale;</li> <li>• il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e l'acquisto di <i>software</i>, con riferimento alle spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;</li> <li>• il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio), con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.</li> </ul> <p>Sono esclusi i costi relativi all'intermediazione commerciale.</p>

segue	<p><b>Limite massimo di spese agevolabili</b></p> <p>Le spese agevolabili sono eleggibili al 100%, ma l'importo totale di tali spese non può superare l'importo di 41.666,00 euro per ciascun beneficiario, al fine di rispettare il limite massimo del credito d'imposta pari a 12.500,00 euro.</p> <p><b>Attestazione relativa all'effettivo sostenimento delle spese</b></p> <p>Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR.</p> <p>L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal presidente del Collegio sindacale;</li> <li>• ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;</li> <li>• ovvero da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei consulenti del lavoro;</li> <li>• ovvero dal responsabile del CAF.</li> </ul>
9.4	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese devono presentare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, con modalità telematiche di prossima definizione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le spese sostenute nel 2014, l'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla definizione delle suddette modalità telematiche;</li> <li>• successivamente, l'istanza dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese.</li> </ul> <p><b>Contenuto dell'istanza</b></p> <p>Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;</li> <li>• l'attestazione di effettività delle spese sostenute;</li> <li>• il credito d'imposta spettante.</li> </ul> <p><b>Documentazione da allegare all'istanza</b></p> <p>All'istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione dell'imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;</li> <li>• l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;</li> <li>• la dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti.</li> </ul> <p>Tale documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato dal Ministero con pubblica comunicazione.</p>
9.5	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Entro 60 giorni dal suddetto termine di presentazione delle istanze, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento dell'agevolazione e il relativo importo, ovvero il diniego.</p> <p>Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
9.6	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso;</li> <li>• è ripartito in tre quote annuali di pari importo; la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile dall'1.1.2015;</li> </ul>



<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>• secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul> <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p> <p><b>Irrilevanza fiscale</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.</li> </ul>
<p><b>9.7</b></p>	<p><b>REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta è revocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;</li> <li>• nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;</li> <li>• qualora i beni oggetto degli investimenti siano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa;</li> <li>• in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.</li> </ul> <p>Nei suddetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.</p>
<p><b>9.8</b></p>	<p><b>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Il credito d'imposta in commento è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SALE CINEMATOGRAFICHE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 12.2.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.3.2015 n. 69, sono state fornite le disposizioni attuative del credito d'imposta per la ristrutturazione delle sale cinematografiche, riconosciuto, per il 2015 e 2016, dall'art. 6 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106).</p>
<p><b>10.1</b></p>	<p><b>IMPRESE BENEFICIARIE</b></p> <p>L'agevolazione è riconosciuta alle imprese di esercizio cinematografico che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del DLgs. 22.1.2004 n. 28;</li> <li>• posseggano i requisiti della piccola o media impresa, ai sensi del DM 18.4.2005.</li> </ul>
<p><b>10.2</b></p>	<p><b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b></p> <p>Sono oggetto dell'agevolazione gli interventi di ripristino, di restauro e di adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dall'1.1.80.</p> <p>In particolare, sono oggetto dell'agevolazione i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il ripristino di sale inattive;</li> <li>• la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;</li> <li>• la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;</li> <li>• l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.</li> </ul>

<i>segue</i>	<p><b>Nozione di sala cinematografica</b></p> <p>Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, come definito all'art. 2 co. 8 del DLgs. 28/2004. Per sala cinematografica esistente almeno dall'1.1.80, si intende quella per la quale persistano da detta data l'ubicazione immobiliare e il carattere di sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprietà e gestione.</p>
<b>10.3</b>	<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Ai fini della determinazione del credito d'imposta in commento, sono considerate eleggibili le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenute nel periodo intercorrente tra l'1.1.2015 e il 31.12.2016;</li> <li>• inerenti i suddetti interventi, non iniziati prima dell'1.6.2014.</li> </ul> <p><b>Attestazione relativa all'effettivo sostenimento delle spese</b></p> <p>Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR.</p> <p>L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal presidente del Collegio sindacale;</li> <li>• ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;</li> <li>• ovvero da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei consulenti del lavoro;</li> <li>• ovvero dal responsabile del CAF.</li> </ul>
<b>10.4</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è pari al 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle suddette sale cinematografiche;</li> <li>• è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000,00 euro.</li> </ul>
<b>10.5</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese devono presentare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 90 giorni dal termine dei lavori o dall'acquisto dei beni;</li> <li>• secondo modalità telematiche di prossima definizione.</li> </ul> <p><b>Contenuto dell'istanza</b></p> <p>Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tipologia di interventi eleggibili, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;</li> <li>• l'attestazione di effettività delle spese sostenute;</li> <li>• il credito d'imposta spettante.</li> </ul> <p><b>Dichiarazioni da presentare</b></p> <p>Contestualmente all'istanza, le imprese devono altresì presentare al Ministero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;</li> <li>• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data dell'1.1.80;</li> <li>• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che l'impresa cinematografica, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccola o media impresa, possiede i requisiti previsti dal DM 18.4.2005.</li> </ul>

10.6	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Entro 60 giorni dal suddetto termine di presentazione delle istanze, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento dell'agevolazione e il relativo importo, ovvero il diniego.</p> <p>Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
10.7	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso;</li> <li>• è ripartito in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>• secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul> <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p> <p><b>Cessione del credito d'imposta</b></p> <p>In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi; tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione nel modello F24 con i propri debiti d'imposta o contributivi.</p>
10.8	<p><b>REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta è revocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;</li> <li>• nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;</li> <li>• in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.</li> </ul> <p>Nei suddetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.</p>
10.9	<p><b>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Il credito d'imposta in commento è alternativo e non cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per il ripristino, la ristrutturazione e l'adeguamento delle sale cinematografiche (art. 15 del DLgs. 22.1.2004 n. 28);</li> <li>• il credito d'imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo di 50.000,00 euro per ciascuno schermo (art. 1 co. 327 lett. c) n. 1 della L. 24.12.2007 n. 244).</li> </ul>

<b>11</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 2012 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2015 n. 39951 sono state definite le percentuali massime del credito d'imposta ex art. 67- <i>octies</i> del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134), spettante a imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma in Emilia del 20 e 29.5.2012 che hanno presentato la richiesta nel 2014, in relazione ai costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013.
<b>11.1</b>	<b>PERCENTUALI MASSIME</b> La misura percentuale del credito d'imposta spettante è pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i costi agevolabili sostenuti nell'anno 2012, al 100% del credito d'imposta richiesto nel 2014;</li> <li>• per i costi agevolabili sostenuti nell'anno 2013, al 65,0934% del credito d'imposta richiesto nel 2014; l'importo risultante dall'applicazione della predetta misura percentuale all'ammontare del credito richiesto deve essere troncato alla seconda cifra decimale.</li> </ul>
<b>11.2</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b> Il credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dal 21.3.2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione del citato provv. 20.3.2015);</li> <li>• in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell'operazione di versamento.</li> </ul>
<b>11.3</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b> Per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta spettante, con la ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2015 n. 30 è stato istituito il codice tributo "6843", denominato " <i>Credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2014</i> ". In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>• il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>12</b>	<b>SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - VERSAMENTO CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2015-2016</b>
	Con il DM 20.1.2015, pubblicato sulla G.U. 30.3.2015 n. 74, è stato determinato l'ammontare del contributo per il biennio 2015-2016 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa".
<b>12.1</b>	<b>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE</b> In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2015-2016 è dovuto nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro;</li> <li>• 680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro;</li> <li>• 1.350,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.730,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro;</li> <li>• 2.380,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro.</li> </ul> <p><b>Maggiorazioni del contributo</b></p> <p>I suddetti importi del contributo sono aumentati del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59;</li> <li>• 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.</li> </ul> <p><b>Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi</b></p> <p>Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;</li> <li>• il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.</li> </ul>
<p><b>12.2</b></p>	<p><b>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO</b></p> <p>In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2015-2016 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro;</li> <li>• 3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro;</li> <li>• 6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.</li> </ul>
<p><b>12.3</b></p>	<p><b>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</b></p> <p>In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2015-2016 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro;</li> <li>• 560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;</li> <li>• 840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.</li> </ul>
<p><b>12.4</b></p>	<p><b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO</b></p> <p>La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.</p> <p>L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.</p> <p>L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2014, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.</p>

12.5	<p><b>ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO</b></p> <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015-2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.</p>
12.6	<p><b>ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO</b></p> <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2015 sono esonerate dal pagamento del contributo.</p>
12.7	<p><b>TERMINI PER IL PAGAMENTO</b></p> <p>Il contributo di revisione deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 29.6.2015;</li> <li>• per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.</li> </ul>
12.8	<p><b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b></p> <p>I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "3010", in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento;</li> <li>• "3011", in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento;</li> <li>• "3014", in relazione alle sanzioni.</li> </ul> <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 pre-compilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet <a href="http://cooperative.mise.gov.it">http://cooperative.mise.gov.it</a></p> <p>I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.</p> <p><b>Adesione ad un'Associazione nazionale</b></p> <p>Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima del termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione;</li> <li>• successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello Sviluppo economico.</li> </ul>
13	<p><b>PMI INNOVATIVE - MISURE DI FAVORE - NOVITÀ DEL DL "INVESTMENT COMPACT" CONVERTITO</b></p>
	<p>L'art. 4 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. "Investment compact"), conv. L. 24.3.2015 n. 33, ha istituito la categoria delle "PMI innovative", società di capitali (costituite anche in forma cooperativa) alle quali spettano alcune delle agevolazioni già concesse alle "start up innovative" di cui al DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221).</p>
13.1	<p><b>MISURE DI FAVORE</b></p> <p>Alle PMI innovative si applicano le seguenti disposizioni di favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 26 del DL 179/2012 (deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio), fermo restando, tuttavia, l'obbligo di pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio;</li> <li>• art. 27 del DL 179/2012 (remunerazione con strumenti finanziari);</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 30 co. 6, 7 e 8 del DL 179/2012 (particolari disposizioni in materia di lavoro subordinato);</li> <li>• art. 32 del DL 179/2012 (pubblicità e impatto delle misure).</li> </ul> <p>L'art. 29 del DL 179/2012, recante le agevolazioni fiscali all'investimento, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 del regolamento UE 651/2014;</li> <li>• alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.</li> </ul>
13.2	<p><b>REQUISITI</b></p> <p>Per essere definite tali, le PMI innovative devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;</li> <li>• la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatta da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili;</li> <li>• non avere azioni quotate in un mercato regolamentato;</li> <li>• non essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese prevista dall'art. 25 co. 8 del DL 179/2012 per le <i>start up</i> innovative.</li> </ul> <p>Inoltre, la PMI innovativa deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione (risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa) in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della PMI. Viene precisato che, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo; le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale), le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati ex art. 25 co. 5 del DL 179/2012, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (inclusi soci ed amministratori), le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Sono, invece, escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili;</li> <li>• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;</li> <li>– ovvero, in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del DM 22.10.2004 n. 270;</li> </ul> </li> <li>• titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.</li> </ul>

13.3	<p><b>SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE</b></p> <p>Viene istituita un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cui le PMI innovative devono essere iscritte.</p> <p>L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ragione sociale e codice fiscale;</li> <li>• data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</li> <li>• sede principale ed eventuali sedi periferiche;</li> <li>• oggetto sociale;</li> <li>• breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;</li> <li>• elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie e <i>holding</i>, con autocertificazione di veridicità;</li> <li>• elenco delle società partecipate;</li> <li>• indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;</li> <li>• indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;</li> <li>• ultimo bilancio depositato, nello <i>standard</i> XBRL;</li> <li>• elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;</li> <li>• numero di dipendenti;</li> <li>• sito Internet.</li> </ul> <p>Le suddette informazioni devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno.</p>
13.4	<p><b>ATTESTAZIONE DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI</b></p> <p>Il rappresentante legale delle PMI innovative, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attesta il mantenimento del possesso dei previsti requisiti;</li> <li>• deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese.</li> </ul> <p>In caso di mancato deposito, si considerano venuti meno i requisiti.</p>
13.5	<p><b>PERDITA DEI REQUISITI</b></p> <p>Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del suddetto Registro.</p>
14	<p><b>“START UP INNOVATIVE” - MODIFICHE APPORTATE DAL DL “INVESTMENT COMPACT” CONVERTITO</b></p> <p>L'art. 4 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. “<i>Investment compact</i>”), conv. L. 24.3.2015 n. 33, introduce alcune modifiche alla disciplina delle “<i>start up innovative</i>” di cui al DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221).</p>
14.1	<p><b>MODIFICHE AI REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE</b></p> <p>Con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 25 co. 2 del DL 179/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato previsto l'ampliamento del requisito relativo alla costituzione della <i>start up</i> innovativa di cui alla lett. b) del citato art. 25; mentre nella precedente versione della norma l'impresa doveva essere costituita da non più di 48 mesi, dopo la modifica la stessa deve essere costituita da non più di 60 mesi;</li> <li>• è stato modificato il requisito di cui alla lett. c), stabilendo che la società deve essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.</li> </ul>



	<p><b>Atto costitutivo</b></p> <p>Sono, inoltre, stati introdotti alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo delle <i>start up</i> innovative e degli incubatori certificati.</p> <p>L'atto costitutivo e le successive modificazioni di <i>start up</i> innovative sono redatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per atto pubblico;</li> <li>• ovvero, per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del DLgs. 82/2005.</li> </ul> <p>L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redatti secondo un modello uniforme, adottato con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico;</li> <li>• trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese.</li> </ul>
14.2	<p><b>ESTENSIONE DELL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</b></p> <p>Viene esteso fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.</p>
14.3	<p><b>TRASFERIMENTO DELLE QUOTE</b></p> <p>Nell'ambito delle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali, viene previsto che la sottoscrizione o l'acquisto e la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di <i>start up</i> innovative (e delle PMI innovative) costituite in forma di srl possono essere effettuati tramite un regime alternativo a quello ordinario previsto per la cessione di quote di srl, che va indicato nel portale.</p> <p>Nello specifico, il trasferimento avviene per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento relativi alla negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini.</p> <p>Gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;</li> <li>• entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'offerta, comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo.</li> </ul> <p>Come obbligatoriamente indicato nelle condizioni di adesione pubblicate nel portale, l'adesione all'offerta comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;</li> <li>• rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, avente natura di mero titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali;</li> <li>• consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote; in questo caso l'alienazione avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario;</li> <li>• accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.</li> </ul> <p>L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da <i>start up</i> innovative (e da PMI innovative) ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime non necessita della stipulazione di un contratto scritto.</p>
14.4	<p><b>PORTALE INFORMATICO</b></p> <p>Entro il 30.7.2015 sarà istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle <i>start up</i> innovative (SUI).</p>

<i>segue</i>	Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle <i>start up</i> stesse.
<b>15</b>	<b>PATENT BOX - MODIFICHE APPORTATE DAL DL “INVESTMENT COMPACT” CONVERTITO</b>
	L'art. 5 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. “ <i>Investment compact</i> ”), conv. L. 24.3.2015 n. 33, introduce alcune modifiche al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (c.d. “ <i>patent box</i> ”), disciplinato dall'art. 1 co. 37-45 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Per approfondimenti, si veda la Circolare per la clientela “Legge di stabilità 2015 - Principali novità fiscali”.
<b>15.1</b>	<b>AMBITO SOGGETTIVO</b> L'opzione per l'esercizio del regime di tassazione agevolata è consentita purché i titolari di reddito d'impresa che intendono fruire della “ <i>patent box</i> ” svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolati, anche mediante contratti di ricerca stipulati con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;</li> <li>• Università, enti di ricerca e organismi equiparati.</li> </ul>
<b>15.2</b>	<b>ESTENSIONE DELL'AMBITO OGGETTIVO</b> A seguito delle modifiche, l'agevolazione riguarda ora anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i marchi, inclusi quelli commerciali, essendo stato eliminato il riferimento a quelli “funzionalmente equivalenti ai brevetti”;</li> <li>• disegni e modelli.</li> </ul>
<b>15.3</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE</b> La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;</li> <li>• i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.</li> </ul> Viene, ora, disposto che il numeratore del suddetto rapporto sia aumentato, fino ad un massimo del 30%, di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
<b>15.4</b>	<b>PROCEDURA DI RULING</b> Viene resa facoltativa la procedura di <i>ruling</i> in caso di operazioni infragruppo (in precedenza obbligatoria).
<b>15.5</b>	<b>OPZIONE RINNOVABILE</b> L'opzione irrevocabile per il regime di “ <i>patent box</i> ”, della durata di cinque esercizi sociali, è stata resa rinnovabile.
<b>16</b>	<b>“NUOVA SABATINI” - CONTRIBUTI SU FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE CON MEZZI PROPRI - NOVITÀ DEL DL “INVESTMENT COMPACT” CONVERTITO</b>
	L'art. 8 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. “ <i>Investment compact</i> ”), conv. L. 24.3.2015 n. 33, interviene sull'erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito (c.d. “Nuova Sabatini”).

16.1	<p><b>RICORSO FACOLTATIVO ALLA PROVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b></p> <p>La Cassa depositi e prestiti ha costituito un <i>plafond</i> di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di <i>leasing</i>, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31.12.2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000,00 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura agevolativa.</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo in favore delle PMI che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui suddetti finanziamenti bancari.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate dal DL 3/2015, i contributi di cui all'art. 2 del DL 69/2012 possono essere riconosciuti alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento non necessariamente erogato a valere sul <i>plafond</i> di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.</p> <p>Pertanto, i contributi in conto interessi sono riconosciuti anche su finanziamenti concessi dalle banche con mezzi propri, senza il ricorso al <i>plafond</i> della Cassa depositi e prestiti.</p>
16.2	<p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>Saranno successivamente stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i requisiti;</li> <li>• le condizioni di accesso;</li> <li>• le modalità di erogazione dei contributi;</li> <li>• la misura massima dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2015	Comunicazione operazioni rilevanti IVA ("spesometro")	<p>I soggetti che liquidano l'IVA mensilmente devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d'imposta 2014, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa;</li> <li>• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.</li> </ul> <p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul>
10.4.2015	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;</li> <li>• di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;</li> <li>• effettuate nel 2014.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul>
10.4.2015	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni il cui importo complessivo, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• con riferimento alla totalità delle operazioni effettuate nell'anno 2014.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando il “modello polivalente”.</li> </ul> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 ha chiarito che l’assolvimento delle comunicazioni mensili o trimestrali relative all’anno 2014, secondo le regole previgenti al DLgs. 175/2014, consente di non effettuare la comunicazione mediante il “modello polivalente” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500,00 euro, anche se effettuate o ricevute dal 13.12.2014 al 31.12.2014.</p>
10.4.2015	Comunicazione dati attività di <i>leasing</i> , locazione e noleggio	<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, con liquidazione IVA mensile, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell’anno 2014.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda solo i soggetti che decidono di utilizzare il “modello polivalente”. Se, invece, si vuole utilizzare lo specifico modello, l’adempimento scade il 30.6.2015.</p>
15.4.2015	Sede telematica conguagli 730/2015	<p>I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il modello “CSO”;</li> <li>• se tale modello non è stato presentato negli anni scorsi e non è stato trasmesso il “quadro CT” della Certificazione Unica entro il 12.3.2015.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Eventuali variazioni dei dati già comunicati possono essere trasmesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sempre mediante il modello “CSO”;</li> <li>• entro il 25.5.2015.</li> </ul>
16.4.2015	Versamento rata saldo IVA 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2015, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2014, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.4.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo.</li> </ul>
20.4.2015	Comunicazione operazioni rilevanti IVA ("spesometro")	<p>I soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d'imposta 2014, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa;</li> <li>cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.</li> </ul> <p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul>
20.4.2015	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;</li> <li>di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;</li> <li>effettuate nel 2014.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.4.2015	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni il cui importo complessivo, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• con riferimento alla totalità delle operazioni effettuate nell'anno 2014.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando il "modello polivalente".</li> </ul> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 ha chiarito che l'assolvimento delle comunicazioni mensili o trimestrali relative all'anno 2014, secondo le regole previste al DLgs. 175/2014, consente di non effettuare la comunicazione mediante il "modello polivalente" per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500,00 euro, anche se effettuate o ricevute dal 13.12.2014 al 31.12.2014.</p>
20.4.2015	Comunicazione dati attività di <i>leasing</i> , locazione e noleggio	<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell'anno 2014.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda solo i soggetti che decidono di utilizzare il "modello polivalente". Se, invece, si vuole utilizzare lo specifico modello, l'adempimento scade il 30.6.2015.</p>
20.4.2015	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2015.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
20.4.2015	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre gennaio-marzo 2015;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• anche in mancanza di operazioni.</li> </ul> <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
27.4.2015	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2014, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;</li> <li>• oppure presentare istanza di autotutela.</li> </ul>
27.4.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di marzo 2015;</li> <li>• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2015.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
30.4.2015	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuta per l'anno 2014 in relazione ai documenti o registri emessi o utilizzati in forma informatica;</li> <li>• mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;</li> <li>• secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.</li> </ul>
30.4.2015	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre gennaio-marzo 2015;</li> <li>• utilizzando il nuovo modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2015.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale può essere richiesto anche dai contribuenti che applicano la nuova disciplina dello “<i>split payment</i>” in relazione alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione a decorrere dall’1.1.2015.</p>
30.4.2015	Credito d’imposta terremotati 2012	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, danneggiati dal terremoto del maggio 2012, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le richieste di attribuzione del credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, ovvero per la realizzazione di interventi di miglioramento antisismico;</li> <li>• dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.</li> </ul>
30.4.2015	Credito d’imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2015.</li> </ul> <p>Il credito d’imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>
30.4.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2015.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
30.4.2015	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;</li> <li>• in relazione all'anno 2014.</li> </ul> <p>L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2015	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</li> <li>• in relazione all'anno 2014.</li> </ul>
30.4.2015	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;</li> <li>• in relazione all'anno 2014.</li> </ul>
30.4.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di marzo 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>
30.4.2015	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture;</li> <li>• il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.</li> </ul> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• utilizzando il modello "SSP".</li> </ul>
30.4.2015	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• intervenute nell'anno 2014;</li> <li>• acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.</li> </ul>
30.4.2015	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardano i dati relativi al 2014;</li> <li>• devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>
30.4.2015	Versamento contributo revisori enti locali	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale;</li> <li>• inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet.</li> </ul>